

**Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-06622
presentata da NOBILI Luciano e MORETTO Sara**

Martedì 7 settembre 2021, seduta n. 559

Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Per sapere – premesso che:

l'articolo 196, comma 1, del codice della strada (decreto legislativo n. 285 del 1992) stabilisce che, in caso di violazioni punibili con sanzione amministrativa commesse alla guida di veicoli in locazione senza conducente, il soggetto locatario sia tenuto a rispondere in solido con l'autore della violazione;

si tratta di norma in linea con tutte le legislazioni europee, che mira alla piena responsabilizzazione del soggetto che conduce il veicolo, esercitando ogni potere di disposizione dello stesso;

in relazione alle indicazioni del Ministero dell'interno (circolari del 15 gennaio 1994, del 26 gennaio 2001 e del 10 gennaio 2019), le imprese di locazione veicoli dal 1993 hanno attivato il procedimento previsto dal codice della strada per la cosiddetta doppia notifica, comunicando agli uffici esclusivamente in via telematica le complete generalità del locatario. Tale prassi ha contribuito a garantire l'individuazione dell'effettivo trasgressore, riduzione dei costi di gestione per le PA interessate, sicurezza nella circolazione;

nonostante l'interpretazione e le modalità di attuazione della normativa siano risultate per anni pacifiche, la più recente giurisprudenza della Corte di cassazione in materia appare ondivaga, dando corso a dubbi e incertezze fra gli operatori del settore. A simili incertezze interpretative – aggravate dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 in atto – hanno fatto eco alcuni discutibili orientamenti e nuove prassi della pubblica amministrazione competente sul versante sanzionatorio, le quali per motivi di più facile identificabilità e reperibilità, notificano direttamente alle aziende di noleggio i verbali e le azioni esecutive relative alle predette violazioni, anche ove mai precedentemente contestati;

il settore dei servizi di mobilità *pay-per-use* e di *car sharing* è in costante crescita e in considerazione del fatto che circa il 90 per cento delle violazioni è ormai non immediatamente contestabile al conduttore del veicolo, il numero di controversie e di ricorsi è andato via via aumentando –:

se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti sopra esposti e quali iniziative intenda adottare per adeguare la normativa relativa alla notifica delle sanzioni per il settore del noleggio di veicoli senza conducente alle *best practices* attuate nel mercato di riferimento, anche al fine di scongiurare possibili dubbi interpretativi che possano arrecare danno alla sicurezza della circolazione, nonché ai singoli locatari e alle società locatrici e proprietarie dei veicoli stessi.

(5-06622)

Nobili e Moretto (Iv): Adeguamento della normativa relativa alla notifica delle sanzioni per il settore del noleggio di veicoli senza conducente alle migliori pratiche nel mercato di riferimento.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA DEL VICEMINISTRO MORELLI

In esito al quesito posto è stato interessato il Ministero dell'interno, che ha rappresentato quanto segue.

La responsabilità solidale in materia di circolazione stradale si ispira al principio di carattere generale che trova applicazione ogniqualvolta sia stata commessa una violazione di natura amministrativa. Il vincolo di solidarietà nell'adempimento di un obbligo ha una funzione di garanzia del «credito» vantato dallo Stato, in quanto ne rende più agevole la soddisfazione pratica e ne rafforza la possibilità di realizzazione. La *ratio* della responsabilità dell'obbligato solidale non è solo quella di far fronte a situazioni d'insolvenza dell'autore della violazione, bensì anche quella di evitare che l'illecito resti impunito quando sia impossibile identificare tale ultimo soggetto e sia, invece facilmente identificabile il soggetto obbligato solidamente, come normalmente accade nelle ipotesi di violazioni commesse a bordo dei veicoli che non possono essere contestate immediatamente su strada.

Il criterio generale dettato dall'articolo 196 del Codice della strada identifica nel proprietario del veicolo l'unico soggetto tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria in solido con l'autore della violazione, prevedendo delle deroghe a tale vincolo di solidarietà in ipotesi peculiari in cui il proprietario, di fatto, non esercita più un dominio diretto sul veicolo.

In tali ipotesi, l'obbligazione solidale dei soggetti contemplati dalla norma non si aggiunge a quella del proprietario, ma si sostituisce ad essa, come espressamente previsto dalla locuzione «in sua vece».

Le nuove ipotesi di responsabilità solidale introdotte dal decreto-legge n. 113/2018 (cosiddetto «decreto sicurezza») hanno ampliato il novero dei soggetti obbligati in solido che, come nelle ipotesi preesistenti, si sostituiscono al proprietario, la cui responsabilità al pagamento della sanzione resta esclusa.

Tali considerazioni, che trovano fondamento nella *ratio* e nella stessa lettera della norma, sono state seguite nelle circolari del Ministero dell'interno e, da ultimo, nella circolare del 10 gennaio 2019 (prot. 300/A/245/19/149/2018/06), esplicitativa delle novità normative del citato «decreto sicurezza».

Ad oggi, la Polizia di Stato riferisce di non avere evidenze dell'esistenza di prassi difformi dalle indicazioni contenute in tale ultima circolare.

La stessa giurisprudenza di legittimità ha, recentemente, chiarito che i pronunciamenti che hanno riconosciuto la sussistenza di una responsabilità del proprietario locatore in aggiunta a quella del locatario e dell'autore della violazione si fondano sulla necessità che il proprietario-locatore collabori alla identificazione del trasgressore comunicandone le generalità.

Ne deriva che la stessa non è in alcun modo predicabile qualora il comportamento del proprietario-locatore sia stato sempre improntato alla massima collaborazione, consistente

nell'adempimento dell'onere di comunicazione delle generalità dei soggetti locatari degli autoveicoli.

Ad ogni modo, il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno ha rappresentato che sono in corso approfondimenti volti ad individuare per tutte le violazioni accertate con controllo remoto a carico di veicoli immatricolati per locazione senza conducente una procedura alternativa all'immediata notifica del verbale, anche in analogia a quanto previsto dall'articolo 201, comma 5-*bis*, del Codice della strada.



Imprese di noleggio “vessate” dai Comuni per le violazioni commesse dai clienti

Con i lavori del Codice della Strada ormai fermi da luglio 2019, è necessario chiarire una volta per tutte il tema del pagamento delle multe comminate ai clienti delle società di noleggio, oggi al centro di un vero e proprio meccanismo perverso: nell'attuale situazione di crisi le Pubbliche Amministrazioni sempre più spesso notificano direttamente alle aziende di noleggio (più facili da identificare e solvibili rispetto soprattutto ai clienti stranieri) i verbali per le infrazioni al Codice della Strada commesse dai driver delle loro auto. Una pratica sbagliata e pericolosa che rende meno sicure le nostre strade, deresponsabilizzando gli automobilisti, e che produce gravi danni economici per il settore.

È questa la denuncia sollevata da ANIASA, l'Associazione che in Confindustria rappresenta i servizi di mobilità, e segnalata anche dall'interrogazione presentata dall'On. di Italia Viva Sara Moretto, che spiega come il Nuovo Codice della Strada stabilisca dal 1994 che, in caso di violazioni commesse alla guida di veicoli a noleggio, la persona che ha sottoscritto il contratto sia responsabile insieme all'autore dell'infrazione. Si tratta di una norma, in linea con tutte le legislazioni europee, che mira alla piena responsabilizzazione del soggetto alla guida del veicolo, come più volte riconosciuto anche dalla stessa Direzione Generale della Polizia Stradale.

Sebbene l'attuazione della normativa sia ormai consolidata, alcune sentenze hanno di recente fornito una discutibile interpretazione della norma, generando una grave incertezza applicativa.

Nonostante quanto riportato dal Viceministro Alessandro Morelli, durante il Question Time in Commissione Trasporti della Camera in risposta all'atto di controllo di Italia Viva, il comparto delle società di noleggio continua a soffrire per la mancata corretta applicazione, da parte di alcuni Comuni, delle deroghe al vincolo di responsabilità solidale nei casi in cui il proprietario non è a bordo del veicolo.

Infatti, durante gli ultimi 18 mesi di emergenza epidemiologica si è registrato un pericoloso trend da parte di queste Amministrazioni che, per motivi legati ad una propria inefficienza burocratica, notificano direttamente alle aziende di noleggio (già duramente provate dalla crisi) multe ed azioni esecutive massive riguardanti gli ultimi 5 anni, senza richiedere preventivamente di conoscere i dati dell'effettivo trasgressore.

“Il settore, già squassato dalle conseguenze della pandemia, oggi non può attendere che ripartano i lavori di revisione del Codice della Strada”, evidenzia il Presidente ANIASA – Massimiliano Archiapatti, “è necessario che il Governo intervenga per rendere ancora più chiara l'attuale norma e non dare spazio a pericolose interpretazioni, sancendo la responsabilità unica del driver per le infrazioni al Codice della Strada. In caso contrario, oltre al danno per il settore, i cui veicoli sono destinatari ogni anno di 2 milioni e mezzo di contravvenzioni, si deresponsabilizza gli automobilisti alla guida delle auto a noleggio, mettendo a rischio la sicurezza sulle nostre strade”.